

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 15 marzo 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica

FATTO

La cliente è titolare di un libretto di deposito a risparmio al portatore, emesso dalla convenuta l'11.9.2006, versando la somma di Euro 1.394,62; tale libretto "è stato consegnato alla proprietà dell'immobile goduto in affitto dalla [cliente], quale deposito cauzionale".

Il 16.7.2009, il deposito veniva estinto e la banca restituiva la somma di Euro 1.224,24.

Il 24.8.2009, la cliente, tramite un'associazione di consumatori, sporgeva un formale reclamo contestando la diminuzione dell'ammontare del deposito, asseritamente connesso a un "immotivato e non preventivato [...] costo di gestione". In particolare, veniva sottolineato come, al momento della stipula del contratto, la banca non avesse "mai informato la [ricorrente] dei costi di gestione che si evincono nel prospetto dei movimenti periodici e finali".

Nell'occasione, la ricorrente ha chiesto "riscontro anche in merito al fatto che il soggetto portatore che [h]a estinto il conto, ha incassato, e restituito alla [ricorrente] per la natura della cauzione, la somma di € 1.213,24 e non € 1.224,24 come da prospetto di conto".

L'intermediario ha risposto con lettera del 16.9.2009, non accogliendo il reclamo e precisando quanto segue:

- "le condizioni in essere, riferite ad ogni prodotto, sono esposte in tutte le Filiali sui Fogli Informativi; ciò, con particolare riferimento agli addebiti previsti a titolo di spese sui libretti al portatore, non essendo possibile, per le caratteristiche proprie di tali libretti, l'individuazione del possessore cui inviare una comunicazione personalizzata";
- "la differenza di € 10,00 tra l'importo effettivamente incassato e il prospetto di conto si riferisce al costo del libretto di deposito a risparmio, come previsto dall'inerente contratto".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

Il 13.11.2009 la ricorrente inviava un nuovo reclamo alla banca, chiedendo "il motivo per cui dal valore iniziale di deposito è stata [...] trattenuta una quota pari a € 181,38" tenuto conto che:

- "[d]alle informazioni ricercate presso diverse società bancarie [...] nessuna di queste avrebbe mai chiuso un libretto di deposito pagando un valore capitale inferiore a quello di apertura";
- in base al foglio informativo relativo ai depositi a risparmio disponibile sul sito della banca e "aggiornato al 1 novembre 2009" "alla voce "criteri di chiusura contabile periodica" si legge: ... Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possano determinarsi una diminuzione del saldo creditore".

L'intermediario ha risposto con lettera dell'1.3.2010, confermando il contenuto della precedente risposta del 16.9.2009. Con riferimento alla clausola contrattuale in base alla quale le spese addebitate non potrebbero mai superare gli interessi accreditati, la banca ha precisato che la stessa "è applicata esclusivamente a libretti - per la rete [denominazione della banca] - emessi antecedentemente alla data del 26 aprile 2004". Con ricorso pervenuto il 28.5.2010, la cliente ha respilogato i fatti sopra riportati e ha precisato preliminarmente quanto segue:

- il libretto di deposito al portatore "aveva la finalità di garanzia cauzionale per l'alloggio in affitto";
- "era stato garantito fin dalla apertura del deposito che nulla di penalizzante sarebbe intervenuto con il trascorrere della validità del libretto";
- con riferimento alla clausola contrattuale - in base alla quale le spese addebitate non possono superare gli interessi accreditati - il foglio informativo presente sul sito dell'intermediario "non faceva riferimento al discrimine "libretti emessi antecedentemente alla data del 26.04.2006".

Pertanto, la ricorrente ha chiesto quanto segue:

- che le "venga rimborsata la somma di € 181,38 equivalente alla differenza di quanto versato in data 11.09.2006 sul libretto di deposito al portatore n. [...] e quanto liquidato[le] in data 16.07.2009 dalla [resistente]";
- "un significativo indennizzo per il disagio patito ed il disturbo procurato".

Con mail PEC pervenuta il 18.10.2010, la convenuta ha presentato le proprie controdeduzioni.

In particolare, la banca ha precisato quanto segue:

- il rapporto in parola è stato stipulato l'11.9.2006; in tale contratto era espressamente prevista la facoltà per la banca "di modificare norme e condizioni regolanti il rapporto, dandone avviso alla Clientela interessata mediante pubblicazione di specifici avvisi esposti nei locali della Filiale";
- "con tali modalità e con successivi Fogli Informativi [...] nonché apponendo il relativo avviso in Filiale [...] venivano quindi comunicate alla Clientela le successive variazioni del tasso e delle spese di liquidazione trimestrale";
- alla data del reclamo, le stesse ammontavano a Euro 181,38,
- con riferimento alla clausola in base alla quale le spese addebitate non possono superare gli interessi accreditati, mediante avviso affisso presso gli sportelli, è stato precisato che detta clausola vale solo per i libretti emessi antecedentemente al 26.4.2004.

La banca ha concluso le proprie controdeduzioni chiedendo che il Collegio:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- a. dichiarare "l'improcedibilità – totale o parziale – del ricorso che l'interessata ha successivamente ritenuto di inoltrare, stante la richiamata e documentata effettuazione in data antecedente al primo gennaio 2007 (11.09.2006) dell'accensione del libretto in questione";
- b. in subordine, respinga "le richieste risarcitorie e/o restitutorie";
- c. in ulteriore subordine, tenga conto delle "circostanze e [dei] reciproci comportamenti poc'anzi descritti [...] in sede di definizione arbitrale, anche sotto l'eventuale profilo della reciproca soccombenza".

La Segreteria Tecnica ha invitato più volte la ricorrente a inviare il ricorso alla banca.

La Segreteria Tecnica ha poi provveduto a trasmettere le controdeduzioni alla ricorrente e le integrazioni di ognuna delle parti alla parte avversa.

La ricorrente, tramite la propria associazione, ha fatto tenere una nota pervenuta il 5.11.2010, nella quale si afferma che, secondo quanto previsto dal foglio informativo relativo ai libretti di deposito in vigore l'1.11.2009, "non viene posta alcuna limitazione" alla clausola contrattuale in base alla quale le spese addebitate non possono superare gli interessi accreditati.

Al riguardo la convenuta, con mail del 24.11.2010, ha replicato sottolineando che la ricorrente "abbia inteso nuovamente riproporre un'eccezione che ha già trovato ampio e documentato riscontro nella precedente corrispondenza intercorsa e, da ultimo, nelle controdeduzioni della Banca, che qui richiamiamo e confermiamo, con particolare riguardo al documento 8 come indicato agli allegati".

DIRITTO

La questione pregiudiziale che questo Collegio è stato chiamato ad affrontare riguarda la competenza dell'ABF sotto un profilo temporale, dato che l'intermediario resistente ha sollevato un'eccezione in tal senso.

Deve, infatti, ricordarsi a questo proposito che, secondo quanto sancito dall'articolo 4, prima sezione, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" dettate dalla Banca d'Italia, "non possono essere sottoposte [...] controversie relative a operazioni anteriori al 1° gennaio 2007".

L'eccezione, tuttavia, non coglie nel segno.

Come questo Collegio ha già avuto occasione di rilevare in un caso analogo (cfr. Decisione n. 1101/10 relativa al ricorso 183007/10) è pur vero che il contratto all'origine della controversia che ne occupa risale ad un periodo anteriore al 1/1/2007, ma la presente vertenza pare riguardare non tanto il momento genetico del rapporto, ma la sua esecuzione nel corso del tempo (con particolare riferimento al momento della chiusura) e la legittimità delle modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali effettuate dall'intermediario in corso di rapporto.

Per questo ragioni il ricorso deve, dunque, ritenersi ammissibile.

Ciò chiarito e venendo ora all'esame del merito della controversia, devono analizzarsi disgiuntamente le istanze avanzate dalla ricorrente, e cioè quelle con le quali è stato chiesto:

1. che "venga rimborsata la somma di € 181,38 equivalente alla differenza di quanto versato in data 11.09.2006 sul libretto di deposito al portatore n. [...] e quanto liquidato[le] in data 16.07.2009 dalla [resistente]";
2. "un significativo indennizzo per il disagio patito ed il disturbo procurato".



Cominciando dall'esame della prima delle richieste ora illustrate pare, anzitutto, utile riassumere le principali condizioni contrattuali in essere tra le parti, che risultano essere le seguenti:

- a. tasso creditore: 0,01% annuo;
- b. capitalizzazione trimestrale;
- c. spese di liquidazione trimestrali: Euro 12,00;
- d. costo del libretto: Euro 10,00;
- e. imposta di bollo: Euro 14,62;

Il contratto risulta regolarmente sottoscritto dalla ricorrente e, in particolare, risultano specificamente approvate le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, alle modalità di variazione delle condizioni contrattuali e all'onere del presentatore del titolo di ritirare la comunicazione annuale; non risulta, invece, alcuna sottoscrizione specifica per le spese addebitate.

Ciò illustrato, deve rilevarsi che agli atti è disponibile il libretto con una serie di addebiti, senza peraltro che si possa enucleare la relativa causale. Dall'esame del documento si evince che sono state addebitate complessivamente Euro 181,38 così suddivisi:

- a. Euro 14,62 il 11.9.2006 (importo presumibilmente connesso all'imposta di bollo);
- b. Euro 23,97 il 30.9.2006 ed il 31.12.2006;
- c. Euro 107,82 tra il 31.3.2007 ed il 31.3.2009;
- d. Euro 23,96 il 30.6.2009 ed il 16.7.2009, essendo quest'ultima la data di estinzione del libretto;
- e. Euro 11,00 a titolo di costo di libretto;

Diversi punti non risultano del tutto chiari nella vicenda *de qua*; a titolo di esempio: non è chiaro quando le predette spese sono state annotate sul libretto, le spese periodiche sopra evidenziate sembra siano state addebitate presumibilmente a titolo di spese di liquidazione di Euro 12,00 al netto degli interessi trimestrali accreditati; e ancora: alcune somme sembrano comunque superiori a quelle pubblicizzate: in particolare, gli importi addebitati paiono coerenti con spese di liquidazione periodiche di Euro 12,00, ma il relativo foglio informativo prevede una spesa per Euro 6,00 (con riferimento almeno all'aggiornamento del 24.6.2009); si riscontra, inoltre, un'anomalia con riferimento alle spese addebitate a titolo di costo del libretto in quanto in base alle somme fornite dalla cliente sembra che siano stati addebitati Euro 11,00, mentre sia nel contratto sia nei fogli informativi trasmessi dalla resistente la banca può applicare a tale titolo Euro 10,00.

Ad ogni modo, e per quel che più rileva ai fini della presente decisione, tenuto conto del saldo del conto e delle condizioni applicate, emerge senza alcun dubbio che le spese addebitate sono superiori agli interessi.

A questo proposito, si è già avuto modo di osservare in altra decisione (la n. 1101/10) che nel contratto di deposito bancario relativo ad una somma di denaro, la banca acquista la proprietà della somma depositata ed è obbligata a restituirla nella stesse specie monetaria secondo quanto pattiziamente previsto. Questo aspetto rende evidente che la causa del deposito non è riconducibile alla funzione di custodia (per la quale la banca potrebbe addirittura esigere un corrispettivo) ma, ben diversamente, a quella tipica del mutuo, ove il cliente riveste la qualità di mutuante, con il relativo diritto a ricevere gli interessi sulla somma mutuata.

Le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono liberamente prevedere che l'intermediario non versi interessi al cliente, ma qualora quest'ultimo esiga il pagamento di spese in misura superiore agli interessi riconosciuti al cliente, così da addirittura "erodere" il capitale depositato, va da sé che una siffatta pattuizione esige un attento esame della volontà delle parti, posto che in questo modo si può verificare un ingiustificato



arricchimento in capo all'intermediario e, con ogni probabilità, si giungerebbe a mettere in serio dubbio la presenza dell'elemento causale tipico del contratto.

Ora, nel caso che ne occupa non può non rilevarsi che nel contratto stipulato *inter partes* è radicalmente assente una clausola che preveda esplicitamente la possibilità che le spese addebitate siano superiori agli interessi accreditati, ragione che, unitamente alle considerazioni sopra illustrate, induce a concludere per la fondatezza della relativa domanda avanzata dalla ricorrente.

Quanto, invece, alla doglianza relativa ad un "indennizzo" per i fastidi ed i disagi causati dalla vicenda deve concludersi per la non meritevolezza di accoglimento, vuoi perché assolutamente priva di qualsiasi riscontro probatorio vuoi perché (soprattutto) la Suprema Corte ha costantemente ribadito l'impossibilità di risarcire siffatta categoria di danni se non in presenza di lesioni di diritti della persona costituzionalmente garantiti, ipotesi, questa, che non ricorre assolutamente nel caso al vaglio di questo Collegio.

Del resto, come anche la dottrina in materia non ha mancato di porre nel dovuto rilievo, le Sezioni Unite della Suprema Corte "nell'area della responsabilità contrattuale, [ritengono che] il risarcimento del danno debba essere regolato dalle norme che disciplinano la materia da leggere in senso costituzionalmente orientato». Pertanto, il disposto dell'art. 1218 c.c. deve estendersi anche al danno non patrimoniale, ove l'inadempimento abbia cagionato la lesione di diritti inviolabili della persona [...] Un'altra questione [...] sorge intorno alla configurazione e al risarcimento dei danni definiti, con una punta, a dir poco, di ironia, bagatellari. [...] Anche su questo problema si sono pronunciate le Sezioni Unite affermando che "disagi, fastidi, disappunti ed ogni altro tipo di insoddisfazione sui più diversi aspetti della vita quotidiana, ricondotti talvolta nell'ambito del danno esistenziale, non sono da ritenere risarcibili, in quanto a tale effetto di gravità dell'offesa deve superare una soglia limite [...]" (così R. Scognamiglio "Il danno morale mezzo secolo dopo" in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, 609 e ss.).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di € 181,38.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO